SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 183**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1992.

Autorizzazione alla Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare nel territorio della Repubblica attività assicurativa e riassicurativa ed approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla impresa stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 17 luglio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la società Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 220244 del 27 gennaio 1992 e n. 222067 del 24 giugno 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Vista la lettera n. 220904 del 18 marzo 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate della Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza, compresa l'integrazione per assicurazioni con visita medica in assenza di test HIV;

2) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

6) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente - decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale - ed a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizione speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente - decrescenza annuale di 1/n del capitale iniziale - ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

10) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio annuo, compresi le condizioni di applicazione ed i coefficienti per il passaggio alle reateazioni sub-annuali;

12) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza ed a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio nonché i coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali;

14) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

16) condizioni speciali di polizza, comprese le condizioni regolanti l'invalidità, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 15);

17) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

18) condizioni speciali di polizza, comprese le condizioni regolanti l'invalidità, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte e di invalidità permanente, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali di polizza, comprese le condizioni regolanti l'invalidità, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 21);

23) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte ed invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali (extra-pool);

24) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 23);

25) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

26) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte ed invalidità permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 25);

27) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 5% del capitale iniziale del secondo anno di assicurazione, comprese le condizioni di applicazione ed i tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del capitale iniziale dal secondo anno di assicurazione, comprese le condizioni di applicazione ed i tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del capitale ridotto in caso di interruzione del pagamento dei premi;

28) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 27);

29) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 10% del capitale iniziale dal secondo anno di assicurazione, comprese le condizioni di applicazione ed i tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del capitale ridotto in caso di interruzione del pagamento dei premi;

30) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 29);

31) tariffa di assicurazione caso morte a vita intera a primio unico (0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 31);

33) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione - forma accessoria;

34) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 33);

35) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

36) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 35);

37) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 35);

38) condizioni speiciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 37);

39) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

40) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 39)

41) tariffa di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

42) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 41);

43) tariffa di assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 41);

44) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 43);

45) tariffa di assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

46) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 45);

47) tariffa di assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 45);

48) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 47);

49) tariffa di assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

50) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 49);

51) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

52) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 51);

53) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 51);

54) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 53);

55) tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

56) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 55);

57) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

58) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 57);

59) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 57);

60) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 59);

61) tariffa di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

62) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 61);

63) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

64) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 63);

65) tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 63);

66) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 65);

67) tariffa di rendita fitalizia differita con controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

68) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 67);

69) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

70) tariffa di rendita vitalizia immediata su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

71) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 70);

72) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 5 ovvero 10 anni su teste di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

73) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 72);

74) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile o femminile e resta reversionaria di sesso maschile o femminile -, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

75) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 74);

76) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi cinque ovvero dieci anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

77) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

78) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia su due teste reversibile - testa primaria di sesso maschile o femminile e testa reversionaria rispettivamente di sesso femminile o maschile - (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

79) coefficienti di conversione di rendita vitalizia differita in rendita vitalizia certa per cinque o dieci anni su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

80) coefficienti di conversione di rendita vitalizia differita su testa singola in rendita vitalizia su due teste reversibile, per testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

81) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive;

82) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile da utilizzare per forme collettive;

83) condizioni di applicazione ad assicurazioni collettive delle tariffe caso vita approvate per assicurazioni individuali;

84) sfera di applicazione dei tassi di premio delle tariffe per durate dell'assicurazione inferiori a 10 anni;

85) addizionali di frazionamento del premio annuo delle tariffe a prestazioni rivalutabili nonché di quelle a prestazioni non rivalutabili;

86) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

87) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;

88) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo costante per polizze individuali, compresa la sfera di applicazione;

89) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 87);

90) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per polizza individuali, compresa la sfera di applicazione;

91) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 89);

92) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per operazioni collettive;

93) condizioni speciali per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto, compresa la clausola di rivalutazione;

94) condizioni speciali per operazioni collettive finalizzate alla costituzione di trattamenti previdenziali aggiuntivi, compresa la clausola di rivalutazione;

95) regolamento del fondo interno denominato «Fondo Lire Più».

Art. 3.

La Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascun forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

92A3657

DECRETO 31 luglio 1992.

Revoca di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Lloyd nazionale italiano - Nitlloyd S.p.a., in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate al Lloyd nazionale italiano - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, oggi Lloyd nazionale italiano - Nitlloyd S.p.a., con sede in Milano;

Vista la lettera in data 24 luglio 1992, n. 3545 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 23 luglio 1992, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico della Lloyd nazionale italiano - Nitlloyd S.p.a., con sede in Milano, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 24 luglio 1992, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 28 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla predetta Lloyd nazionale italiano - Nitlloyd S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 30 luglio 1992, n. 242906/1/2, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla Lloyd nazionale italiano - Nitlloyd S.p.a., con sede in Milano, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La Lloyd nazionale italiano - Nitlloyd S.p.a., con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Naponiello.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

92A3680

DECRETO 31 luglio 1992.

Revoca di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., in Genova, e liquidazione coatta amministrativa della società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della sopraindicata Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con sede in Genova;

Visto il provvedimento in data 14 novembre 1991, con il quale il presidente dell'ISVAP ha nominato il commissario straordinario per l'amministrazione della citata impresa, nonché il presidente ed i componenti del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera in data 28 maggio 1992, n. 3314, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 27 maggio 1992, di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con sede in Genova, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 27 maggio 1992, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 28 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla predetta Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 30 luglio 1992, n. 242907 con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con sede in Genova, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con sede in Genova, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Virgilio Bazzani.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'articolo 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dell'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la Toro assicurazioni S.p.a.

Art. 5.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

92A3681

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1992.

Fissazione dell'ammontare massimo del finanziamento sul quale può essere accordata la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, l'art. 26, concernente la garanzia integrativa;

Visto il comma 2 dello stesso art. 26, il quale attribuisce la natura integrativa alla garanzia del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e prevede che la stessa può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato,

concesso dagli istituti e aziende di credito fino ad un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il comma 3 del medesimo art. 26, il quale stabilisce che, con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti di cui al precedente comma 2, la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della stessa legge n. 317, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese;

Considerato che occorre procedere alla fissazione dell'ammontare massimo del finanziamento, anche non agevolato, concedibile ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, dagli istituti e dalle aziende di credito ai fini dell'ottenimento della garanzia integrativa a valere sul fondo di cui alla stessa legge;

Considerato altresì che, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 26, il predetto ammontare massimo costituisce parimenti un limite di ammissibilità ai fini dell'ottenimento della garanzia integrativa da parte delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 317, su interventi di garanzia non superiori al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese;

Decreta:

È fissato in lire due miliardi l'importo massimo del finanziamento, anche non agevolato, sul quale può essere accordata la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1992
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 164

92A3655

DECRETO 29 luglio 1992.

Determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di società di investimento a capitale variabile e degli elementi documentabili ed informativi a corredo della istanza stessa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo n. 84 del 25 gennaio 1992 (di seguito «decreto»), emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunità economica europea;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, che richiama l'art. 1, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di società di investimento a capitale variabile, gli elementi documentabili e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza

1. I soci fondatori, per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di una società di investimento a capitale variabile, sono tenuti a presentare un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187, Roma.

2. È consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r. In tal caso il termine di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 77/1983 decorre dal giorno in cui la domanda perverrà al Ministero.

Art. 2.

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza, sulla base delle risultanze del progetto dell'atto costitutivo, dovrà riportare, secondo lo stesso ordine, quanto di seguito specificato:

a) l'elenco nominativo dei soci fondatori, con le generalità complete, e l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto;

b) la denominazione, la sede statutaria e, se non coincide con quest'ultima, la sede dell'amministrazione della società, il capitale sociale;

c) l'elenco nominativo di tutti i componenti degli organi collegiali, degli eventuali amministratori delegati e direttori generali, nonché dei dirigenti che saranno muniti di rappresentanza della società, con indicazione delle generalità complete;

d) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 77/1983, in capo alla maggioranza degli amministratori, agli eventuali amministratori delegati e direttori generali, nonché agli amministratori ed ai dirigenti che saranno muniti di rappresentanza della società;

e) l'inesistenza, per tutti gli amministratori, direttori generali, dirigenti che saranno muniti di rappresentanza e sindaci nonché per i soci fondatori delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge n. 77/1983;

f) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)*, della legge n. 77/1983 per i componenti del collegio sindacale;

g) l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

Documentazione da esibire a corredo dell'istanza

1. All'istanza, sottoscritta da tutti i soci fondatori, devono essere allegati i sottoelencati documenti in duplice copia:

1) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società;

2) per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, per gli eventuali amministratori delegati e direttori generali, per gli amministratori ed i dirigenti che saranno muniti di rappresentanza della società, quali risultano dal progetto di atto costitutivo:

a) certificato della cancelleria del competente tribunale o dichiarazione dell'ente pubblico attestante che l'interessato ha svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi, all'epoca, capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero

b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; ovvero

c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*; ovvero

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato per almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni;

3) nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al precedente punto siano state svolte presso società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 77/1983 dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dall'ente e dal legale rappresentante della società attestante:

a) che l'interessato ha svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991, presso gli uffici e i settori finanziari della società o dell'ente di cui all'art. 3 del decreto medesimo;

b) per ciascuno dei periodi di cui al presente alinea, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991;

4) certificato di iscrizione dei componenti del collegio sindacale della società, quali risultano dal progetto di atto costitutivo, nel ruolo dei revisori contabili di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)* della legge n. 77/1983, ovvero, nelle more dell'istituzionedel registro dei revisori contabili, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

5) certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi, di tutti i membri del consiglio di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti che saranno muniti di rappresentanza e dei sindaci della società, designati nel progetto di atto costitutivo, dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge n. 77/1983;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'interessato, dalla quale risulti:

a) per ciascuno degli amministratori l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza;

b) che gli amministratori, gli eventuali direttori generali e coloro che rivestiranno cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti non versano nelle condizioni ostative alla assunzione della carica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 27 giugno 1985;

7) certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti che saranno muniti di rappresentanza, i sindaci, designati nel progetto di atto costitutivo, dal quale risulti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1243 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1, punti 5), 6), lettera *b)*, e 7) deve essere presentata per i soci fondatori. Ove i soci siano una persona giuridica o una società di persone, la documentazione deve riguardare gli amministratori ed i direttori generali.

3. In caso di fusione o scissione di SICAV, fermo restando l'invio della documentazione di cui all'art. 12, comma 3 del decreto, andrà altresì rassegnata al Ministero del tesoro la documentazione di cui al presente articolo con riferimento alle nuove SICAV risultanti dalla scissione ovvero alla nuova SICAV risultante dalla fusione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Le istanze di autorizzazioni non redatte secondo quanto previsto dal presente decreto saranno respinte.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3682

DECRETO 29 luglio 1992.

Determinazione delle modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 84 (di seguito «decreto»), emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220 della Comunità economica europea;

Considerato che l'art. 5, comma 3 del decreto dispone che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee della SICAV;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Deposito delle azioni

1. I soggetti che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle azioni ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, presso uno degli enti indicati nell'avviso di convocazione assembleare.

2. Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso organismi di gestione centralizzata, in luogo del deposito delle azioni viene consegnata agli enti di cui al comma 1 l'attestazione rilasciata dal depositario.

Art. 2.

Scheda di voto e biglietto di ammissione

1. La SICAV predispone, e mette a disposizione degli enti di cui all'art. 1, comma 1:

a) una scheda contenente gli estremi della riunione assembleare, da compilarsi con l'indicazione delle proposte di delibera e appositi spazi per la manifestazione del voto e la sottoscrizione del socio; la scheda va predisposta in modo da garantire la segretezza del voto espresso fino all'inizio delle operazioni di scrutinio;

b) un biglietto di ammissione alla votazione nel quale all'atto del rilascio andranno a riportare le generalità del socio, il tipo di azioni di cui è titolare, dei voti a cui esse danno diritto e in caso di azioni nominative il numero delle medesime posseduto alla data del 31 dicembre antecedente all'assemblea.

Art. 3.

Consegna della scheda di voto e del biglietto di ammissione agli aventi diritto e termine di ricezione presso la SICAV

1. Gli enti di cui all'art. 1, comnia 1, a fronte del deposito delle azioni ovvero dell'attestazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, consegnano al depositante la scheda di voto e il biglietto di ammissione.

2. Le schede contenenti il voto unitamente ai relativi biglietti di ammissione sono invitati alla SICAV secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione assembleare.

3. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e dei biglietti pervenuti alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare.

4. Il presidente del collegio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari, le schede pervenute.

Art. 4.

Conversione

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, la conversione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto richiesta dopo la pubblicazione dell'avviso di convocazione, opera dalla riunione assembleare immediatamente successiva a quella oggetto dell'avviso.

Art. 5.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5, comma 4, del decreto, l'avviso di convocazione è affisso nei 30 giorni precedenti l'adunanza assembleare presso la sede della SICAV, degli enti indicati all'art. 1, comma 1 e presso tutte le successive di questi ultimi, nonché presso la banca depositaria.

2. La SICAV provvede a dare notizia dell'esito della delibera sui quotidiani di cui all'art. 5, comma 4 del decreto.

3. Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi termini di cui al comma 1.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3683

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 1992.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'articolo 4 della citata legge il quale dispone:

«1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne»;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Minsitero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1993, come segue:

tutti i sabati;

5 - 6 - 7 - 13 - 14 aprile: Pesach (Pasqua);

26 - 27 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

27 luglio: Digiuno del 9 di Av;

16 - 17 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

24 - 25 settembre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

30 settembre - 1 - 7 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

8 ottobre: Simhat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1992

Il Ministro: MANCINO

92A3656

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 luglio 1992.

Adozione delle disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-*quinquies*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216. (Deliberazione n. 6378).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 18-*quinquies*, sub art. 1, introdotto nella stessa legge dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85;

Considerato che il suddetto articolo attribuisce alla CONSOB il compito di dettare disposizioni concernenti l'indicazione dei criteri di realizzazione degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina di cui all'art. 18, sub art. 1 della citata legge n. 216/1974, nonché l'individuazione dei casi in cui va effettuato un controllo preventivo dei predetti annunci e la definizione delle connesse procedure;

Delibera:

Sono approvate la unite disposizioni, che constano di undici articoli, concernenti l'indicazione dei criteri di realizzazione degli annunci pubblicitari relativi ad

operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina di cui all'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché l'individuazione dei casi in cui va effettuato un controllo preventivo dei predetti annunci e la definizione delle connesse procedure.

La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in apposita edizione speciale del Bollettino della CONSOB.

Le unite disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 1992

Il presidente: BESSONE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ANNUNCI PUBBLICITARI DI CUI ALL'ART. 18-*QUINQUIES*, SUB ART. 1, DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974. N. 216.

Art. 1.

Fonte legislativa ed ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, adottate ai sensi dell'art. 18-*quinquies*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85. si applicano ad ogni annuncio pubblicitario, in qualsiasi modo diffuso, volto a promuovere l'adesione ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano già stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18, sub art. 1, della stessa legge, ivi inclusi quelli concernenti operazioni aventi ad oggetto l'offerta di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti all'art. 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

a) «legge n. 216» designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con le successive modificazioni introdotte dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 89 e n. 90, e dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149;

b) «CONSOB» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) «OICVM» designa gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per tali intendendosi fondi comuni di investimento mobiliare e le società di investimento a capitale variabile di diritto italiano nonché gli organismi di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, e quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86.

Art. 3.

Principi generali da osservare nella realizzazione degli annunci pubblicitari

1. L'annuncio pubblicitario deve essere, per mezzo di idonei accorgimenti, chiaramente riconoscibile come tale e distinguibile da altre forme di comunicazione al pubblico.

2. Le informazioni contenute nell'annuncio pubblicitario devono essere, in relazione agli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano l'operazione cui l'annuncio stesso si riferisce, chiare e corrette nonché coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.

Art. 4.

Individuazione dell'investimento oggetto dell'annuncio pubblicitario

1. L'annuncio pubblicitario deve consentire l'immediata individuazione della tipologia dell'investimento proposto, con riferimento al quale è utilizzata la stessa denominazione riportata nel prospetto informativo pubblicato.

Art. 5.

Illustrazione dei possibili esiti dell'investimento oggetto dell'annuncio pubblicitario

1. L'annuncio pubblicitario non deve indurre ad attribuire inappropriate qualificazioni di sicurezza, solidità, od altre anologhe, all'investimento proposto, né indurrre a ritenere che all'investimento conseguano necessariamente risultati positivi, salvo che questi siano riconducibili alla natura dell'investimento stesso.

2. L'utilizzazione di espressioni o immagini che prefigurino la certezza di ottenere la restituzione del capitale versato all'atto dell'adesione all'offerta è consentita solo se cio è coerente con la natura dell'investimento proposto.

Art. 6.

Illustrazione dei rendimenti conseguiti dall'investimento oggetto dell'annuncio pubblicitario

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve precisare i parametri sulla base dei quali sono stati calcolati tali rendimenti, indicando se questi ultimi sono da considerarsi al netto ovvero al lordo di eventuali oneri fiscali, nonché specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

2. L'annuncio pubblicitario precisa altresì il lasso temporale a cui i rendimenti illustrati si riferiscono, che non può comunque essere inferiore ai dodici mesi immediatamente precedenti a quello in cui l'annuncio pubblicitario viene diffuso. Ove l'operazione relativa all'investimento proposto abbia avuto inizio da meno di dodici mesi, i rendimenti possono essere riferiti al lasso temporale trascorso.

3. Le specificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono accorpate con l'indicazione dei rendimenti in modo da consentire una immediata percezione unitaria dell'informazione.

4. È consentito riportare nell'annuncio pubblicitario proiezioni dei rendimenti conseguiti nonché elaborazioni di ipotesi di rendimento dell'investimento proposto, purché strettamente funzionali alla comprensione di caratteristiche peculiari dello stesso.

Art. 7.

Annunci pubblicitari contenenti statistiche, studi, elaborazioni di dati ovvero affermazioni di preminenza

1. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicare gli autori di questi ultimi.

2. Gli annunci pubblicitari nei quali siano riportate affermazioni di preminenza indicano gli aspetti oggetto di detta preminenza, nonché le statistiche, gli studi o le elaborazioni di dati sui quali tali affermazioni sono fondate, conformemente a quanto previsto al comma 1.

Art. 8.

Disposizioni particolari concernenti annunci pubblicitari riferiti al OICVM

1. Ove OICVM cui si riferisce l'annuncio pubblicitario sia legittimato ad investire più del trentacinque per cento del patrimonio in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati della Comunità economica europea, l'annuncio pubblicitario deve indicare, con adeguata evidenziazione, la fonte della predetta legittimazione e menzionare gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali di carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali l'OICVM intende investire o ha investito più del trentacinque per cento del patrimonio.

Art. 9.

Avvertenza da inserire nell'annuncio pubblicitario

1. Ogni annuncio pubblicitario deve recare la seguente avvertenza: «Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo che deve essere consegnato da chi propone l'investimento». Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riportata con modalità sia audio che video.

2. L'avvertenza di cui al comma 1 è riportata con modalità tali da garantirne una immediata ed agevole percezione.

Art. 10.

Trasmissione alla CONSOB degli annunci pubblicitari

1. Chiunque intenda diffondere un annuncio pubblicitario deve preventivamente trasmettere il medesimo alla CONSOB, nella forma destinata alla pubblica diffusione ovvero in una forma tale da consentire comunque l'esatta percezione di ogni elemento, anche di natura grafica, audio o audiovisiva, concernente l'annunzio stesso.

2. L'annuncio pubblicitario è trasmesso con apposita comunicazione, sottoscritta dal soggetto che intende diffonderlo ovvero, se si tratta di società o ente, dal legale rappresentante, contenente:

a) l'indicazione della circostanza che l'annuncio pubblicitario rientra o meno tra quelli previsti dall'art. 11, comma 3;

b) l'impegno a diffondere l'annuncio con i contenuti comunicati alla CONSOB.

Art. 11.

Attività istruttoria

1. Decorso il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'annuncio pubblicitario senza che la CONSOB abbia formulato richieste di modifica, integrazione o chiarimento, l'annuncio può essere diffuso

2. Ove la CONSOB formuli, entro il termine di cui al comma 1, richieste di modifica, integrazione o chiarimento, il termine stesso è interrotto e, dalla data di ricezione dell'annuncio modificato od integrato ovvero dei chiarimenti richiesti, decorre un nuovo termine di quindici giorni. Si applica l'art. 10, comma 2, lettera *b)*. Trascorso tale nuovo termine senza che la CONSOB abbia formulato ulteriori richieste di modifica, integrazione o chiarimento, l'annuncio può essere diffuso.

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, possono essere diffusi dal giorno successivo a quello di inoltro alla CONSOB gli annunci pubblicitari il cui contenuto si esaurisce in una o più delle seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede sociale ed eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;

b) recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni riguardo all'investimento proposto o aderire allo stesso;

c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni;

d) rendimenti conseguiti dall'investimento proposto nonché composizione ed ammontare del patrimonio, limitatamente ai casi in cui l'annuncio sia riferito ad OICVM.

92A3661

UNIVERSITA DI VERONA

DECRETO RETTORALE 27 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, n. 24 e la tabella XXVI-*bis* ad esso allegata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 5 dicembre 1990;

Vista la proposta della modifica dello statuto formulata dal comitato per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Verona in data 30 settembre 1991, dal senato accademico in data 23 ottobre 1991 e dal consiglio di amministrazione in data 25 ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale del 9 aprile 1992, di cui si è recepita l'osservazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appreso:

Art. 1.

Dopo l'art. 40 dello statuto dell'Università di Verona sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione successiva.

TITOLO V
FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 41. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in:

a) Scienze dell'informazione.

Capo I

LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Art. 42. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi:

indirizzo generale;

indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione);

indirizzo applicativo (gestione).

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) algebra (semestrale);
3) fisica I;
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
3) calcolo numerico (semestrale);
4) fisica II;
5) ricerca operativa e gestione aziendale;
6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

1) metodi per il trattamento dell'informazione;
2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
3) teoria dell'informazione e della trasmissione.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) Per l'indirizzo generale:

1) linguaggi formali e compilatori;
2) metodi di approssimazione;

b) Per l'indirizzo tecnico:

1) tecniche numeriche e analogiche;
2) teoria dei sistemi.

c) Per l'indirizzo applicativo:

1) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
2) economia e organizzazione aziendale (semestrale);
3) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

aerofotogrammetria e fotointerpretazione;
analisi numerica;
automazione sanitaria;
automi e linguaggi formali;
bioelettronica;
cibernetica e teoria dell'informazione;
complementi di gestione aziendale;
comunicazioni elettriche;
controlli automatici;
controllo dei processi industriali;
documentazione automatica;
econometria;
elaborazione dei dati biomedici;
elaborazione dei testi letterali;
elaborazione dell'informazione non numerica;
elaborazione di immagini;
elementi di calcolo automatico;
elettronica;
fisica superiore;
informatica giuridica;
informatica industriale e robotica;
informatica medica;
intelligenza artificiale;
interpretazioni di immagini e telerilevamenti;
istituzioni di algebra;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di fisica teorica;
linguaggi di programmazione;
logica matematica;
macchine calcolatrici numeriche e analogiche;
metodi di analisi numerica;
organizzazione dei sistemi di calcolo;
processi causali;
progetto di sistemi numerici;
reti di calcolatori;
ricerca operativa;
riconoscimento automatico delle forme;
robotica antropomorfa;
robotica;
sistemi informativi sanitari;
sistemi operativi;
statistica matematica;
statistica;
tecnica di organizzazione delle informazioni;
tecnica di programmazione;
tecnica di simulazioni;
tecniche di documentazione automatica;
tecniche di progettazione automatica;
tecniche direzionali;
tecnologia degli elaboratori elettronici;
tecnologia degli elaboratori in tempo reale 1 (hardware);
tecnologia degli elaboratori in tempo reale 2 (software);
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
teoria degli automi;
teoria dei codici;
teoria dei giochi;
teoria dei grafi;

teoria dei modelli;

teoria dei sistemi;

teoria delle decisioni;

teoria delle probabilità;

valutazione dei sistemi di elaborazione.

La facoltà si riserva di stabilire sul piano degli studi quali dei predetti corsi debbano considerarsi semestrali.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Gli esami di analisi matematica I e fisica I sono propedeutici rispettivamente agli esami di analisi matematica II e fisica II e tutti gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del secondo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di quattro fra i complementari se a corso semestrale, di almeno tre se uno di questi è annuale e di almeno due se ambedue sono annuali.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito;

discussione di una tesi scritta o di un elaborato scritto».

Verona, 27 giugno 1992

Il rettore: CASSARINO

92A3664

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 5 dicembre 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 novembre 1991, e la tabella XXXVIII ad esso allegata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992;

Vista la proposta della modifica dello statuto formulata dal comitato per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Verona in data 23 aprile 1992, dal senato accademico in data 12 maggio 1992 e dal consiglio di amministrazione in data 15 maggio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale dell'11 giugno 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appreso:

Art. 1.

All'art. 41 dopo la lettera *a)* è aggiunta la laurea in :

b) «Biotecnologie agro-industriali».

Dopo l'art. 42 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione successiva.

Capo II

LAUREA IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI

Art. 43. *(Accesso al corso di laurea).* — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi: *a)* Biotecnologie industriali; *b)* Biotecnologie vegetali.

Art. 44. *(Durata degli studi del corso di laurea e articolazione dei curricula).* — La durata degli studi del corso di laurea è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, etc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro industriali, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di studi sono articolati in aree, i cui obiettivi assieme con il monte ore minimo previsto per ciascuna area, sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei curricula potrà essere previsto dal consiglio di corso di laurea l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro industriali) da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di duecento.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) aver seguito con esito positivo gli insegnamenti impartiti per un totale di 3000 ore di attività didattica complessiva. Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a ventisette, nè superiore a trenta;

b) aver svolto una tesi prevalentemente sperimentale.

Il consiglio di facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra ventisette e trenta.

L'impegno didattico complessivo in ore (tremila) è suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per 1380 ore, una seconda parte alla formazione di indirizzo per 360 ore. Le rimanenti ore sono destinate, per una parte non inferiore a 500, alla formazione nel settore applicativo, comprendente un tirocinio pratico, secondo quanto specificato dall'art. 5, ultimo comma.

Art. 45 *(Regolamenti di Ateneo)*. — Il consiglio di facoltà, indicherà nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, gli insegnamenti per ciascuna area, attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 5 e che fanno riferimento al decreto ministeriale 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati).

Art. 46 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei raggruppamenti di cui all'art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 47 *(articolazione del corso di laurea)*.

1. *Formazione di base (1380 ore)*.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattico-formativi e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* — 240 ore. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici di processi a livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore. Oltre ai concetti base di natura deterministica, lo studente deve impadronirsi di un approccio di tipo stocastico: allo scopo vengono sviluppati i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio, il tutto integrato con l'uso del calcolatore.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A041; A042; I250.

Area 2 - *Fisica* — 120 ore. Lo studente deve dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Lo studente deve infine mostrare di conoscere i principi della meccanica quantistica, elementi che sono alla base delle interazioni tra radiazione e materia.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - *Chimica* — 240 ore. Lo studente deve dimostrare di conoscere la relazione tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici alla luce delle interpretazioni moderne, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve mostrare padronanza della chimica organica e conoscere le più importanti metodiche spettroscopiche che consentono di inferire dall'osservabile sperimentale la struttura di molecole e macromolecole di interesse biologico. Lo studente dovrà infine aver acquisito le basi teoriche e le tecniche sperimentali che sono utilizzate per la caratterizzazione chimica dei sistemi biologici, incluse le tecniche di separazione e purificazione e l'uso di sensori specifici. Lo studente deve altresì dimostrare di aver acquisito una sufficiente abilità manuale in laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050.

Area 4 - *Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici* — 180 ore. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051.

Area 5 - *Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali* — 240 ore. Lo studente deve impadronirsi dei concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico fisiologico e genetico delle cellule, con particolare riguardo ai microrganismi pro- ed eucariotici e alle cellule vegetali. Tale studio comprenderà anche le interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni, i fenomeni di membrana. Dalle leggi generali della genetica e dello sviluppo si discenderà agli esempi particolari che interessano la biologia dei microrganismi e delle piante. Lo studente dovrà infine conoscere le relazioni filogenetiche tra gli organismi e la loro posizione nella scala evolutiva e sistematica.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G052; G025; E022.

Area 6 - *Tecnologie cellulari e biomolecolari (Laboratorio)* — 240 ore. Lo studente deve acquisire i fondamenti e le metodologie per lo studio e la manipolazione in vitro di cellule, e funzioni cellulari, anche mediante modificazioni del patrimonio genetico, al fine di selezionare e produrre cellule, macromolecole ed organismi di interesse biotecnologico. A tal fine lo studente deve anche essere in grado di analizzare la struttura primaria delle macromolecole di interesse biologico, di modificarle e sintetizzarle. Apprenderà le tecniche di clonaggio, costruzione di genoteche e ibridazione di acidi nucleici. Dovrà altresì conoscere le metodologie dell'uso di anticorpi policlonali e monoclonali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E051; E042; G025; E041; G052.

Area 7 - *Economia ed organizzazione dell'azienda agro-industriale* — 120 ore. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'azienda agro-industriale. Dovrà acquisire le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti agro-industriali.

Raggruppamenti disciplinari: P041; P042; P021; P022; P023; G010; I270.

2. *Formazione di indirizzo.*

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e raggruppamenti disciplinari attinenti.

2.1 Indirizzo in biotecnologie industriali — 360 ore.

Area 8 - *Principi di ingegneria biochimica* — 120 ore. Lo studente deve saper affrontare sistematicamente lo studio dell'equilibrio chimico fisico di un sistema e la sua evoluzione a partire da uno stato di non equilibrio. In particolare deve conoscere i principi della termodinamica e il significato delle varie grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere i fondamenti della cinetica chimica in relazione all'azione catalitica e fisica con riferimento ai fenomeni di trasporto di proprietà (materia, calore e quantità di moto) ed inoltre deve conoscere le moderne teorie termodinamiche dei processi che evolvono irreversibilmente al di fuori delle condizioni di equilibrio. Lo studente deve anche dimostrare di avere padronanza dei principi del comportamento reologico dei fluidi no-newtoniani. Particolare attenzione deve essere posta a verificare che lo studente abbia acquisito la capacità di usare i concetti suddetti per affrontare e simulare matematicamente processi a livello biochimico e cellulare.

Raggruppamenti disciplinari: I151; I153; I152; C020; C040; E051.

Area 9 - *Applicazioni di ingegneria biochimica* — 120 ore. Lo studente deve dimostrare di conoscere i principi di funzionamento delle operazioni unitarie di interesse biotecnologico, della stretta interconnessione dei suddetti principi con quanto appreso a livello di ingegneria cellulare e biomolecolare. Lo studente deve inoltre dimostrare di saper compiere un percorso culturale che, partendo dalla programmazione degli esperimenti, dall'analisi dei dati e dalle conoscenze delle tecniche di ottimizzazione, sia in grado di simulare matematicamente e quindi sviluppare un processo biotecnologico. Lo studente deve essere perciò padrone di quei concetti di impiantistica che consentono di trasformare il processo biotecnologico studiato in una realizzazione produttiva.

Raggruppamenti disciplinari: I152; I151; G052; C040; C090.

Area 10 - *Microbiologia industriale* — 120 ore. Lo studente deve dimostrare di avere appreso i principi della moltiplicazione e riproduzione microbica in sistemi chiusi ed aperti, deve conoscere la geometria dei bioreattori, la composizione dei mezzi colturali, il trasferimento di massa e di energia, in funzione della natura delle cellule e delle esigenze del processo fermentativo. Dovrà inoltre saper trasformare le conoscenze microbiologiche di base in procedimenti di produzione di biomassa microbica e saper impostare il controllo delle varie fasi del processo produttivo o trasformativo.

Raggruppamenti disciplinari: F052; G052; C100.

2.2 Indirizzo biotecnologie vegetali — 360 ore.

Area 11 - *Biologia delle piante coltivate* — 180 ore. Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi biochimiche e fisiologiche della produttività delle piante. Dovrà inoltre conoscere i processi di acquisizione dei nutrienti e dell'energia, dei meccanismi di regolazione metabolica, nonché di adattamento delle piante alle condizioni ambientali.

Raggruppamenti disciplinari: E012; G051.

Area 12 - *Biotecnologie vegetali* — 180 ore. Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma.

Raggruppamenti disciplinari: G025; E033; G041; G042; G052.

Per dare allo studente un'adeguata conoscenza del sistema nel quale le biotecnologie dovranno essere applicate, delle rimanenti 1260 ore ne saranno destinate 500 a specifici insegnamenti di tipo applicativo.

Per l'indirizzo «biotecnologie industriali» le 500 ore dedicate alla conoscenza del settore applicativo riguarderanno:

l'industria agro-alimentare;

l'industria farmaceutica;

il riciclo delle biomasse;

i processi di depurazione e disinquinamento.

Per l'indirizzo «biotecnologie vegetali» la conoscenza del sistema applicativo riguarderà:

le tecnologie agronomiche;

le coltivazioni;

la difesa delle colture dai parassiti;

la conoscenza dell'ambiente agro-forestale.

Verona, 30 giugno 1992

Il rettore: CASSARINO

92A3665

UNIVERSITA DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 13 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 53, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lettere è aggiunto il seguente insegnamento complementare:

Storia dell'integrazione europea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 19 maggio 1992

Il rettore: SCHMID

92A3662

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 14 febbraio 1992 e considerato che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha provveduto al richiesto potenziamento dell'organico dei docenti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 72, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente indirizzo:

C) *Geologico applicato:*

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;
2) rilevamento geologico tecnico;
3) idrogeologia;
4) fotogeologia;
5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Lista delle discipline facoltative:

1) geologia regionale;
2) mineralogia applicata;
3) geomorfologia applicata;
4) geofisica applicata;
5) sedimentologia e regime dei litorali;
6) geotecnica;
7) estimo (con principi tecnico-economici);
8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
9) geochimica applicata;
10) idrogeologia applicata;
11) topografia e cartografia;
12) petrografia applicata;
13) sismica applicata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 10 giugno 1992

Il rettore: SCHMID

92A3663

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 25 luglio 1992, n. 29.

Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Alla Federazione nazionale ordine dei medici veterinari

Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani

Alla Vetindustria

Alla Confapi

All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico

All'AISA

Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica

All'ASSALZOO

All'A.D.F. - Associazione distributori farmaceutici

All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori

All'As.Co.Far.Ve. - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari

All'ANADISME - Associazione nazionale aziendale distributrici specialità medicinali

Alla SCIVAC

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Sicilia

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche

Alla Federfarma

PREMESSA

Nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio c.a. è stato pubblicato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che ha disciplinato la materia della produzione e del commercio dei medicinali per uso veterinario, al fine di assicurare il recepimento delle direttive emanate a tal riguardo, dalla Comunità economica europea.

A seguito dell'emanazione di detto decreto, sono state pubblicate le circolari n. 7 del 9 marzo 1992 e n. 24 del 2 giugno 1992.

Al fine di fornire ulteriori chiarimenti in merito a specifici quesiti avanzati dalle categorie e dalle associazioni interessate, si forniscono le seguenti precisazioni anche per quanto concerne il modello di ricetta medica veterinaria di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1992.

Art. 2.

Ai fini applicativi di tale articolo si chiarisce che i prodotti immunizzanti preparati dagli istituti zooprofilattici sperimentali ai fini della diagnostica e dei piani di profilassi di stato non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 119/1992. Al riguardo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 503/1970.

Art. 15.

Per le premiscele da somministrare in acqua da bere, se hanno le stesse caratteristiche delle premiscele per alimenti medicamentosi, si richiama quanto chiarito per le premiscele per alimenti medicamentosi alla lettera *C* punto 3, ultimi due periodi, della circolare n. 7 del 9 marzo 1992.

Art. 23.

Effetti indesiderati: si intendono esclusi quelli collaterali già indicati sul foglietto illustrativo e quelli chiaramente non derivanti dall'assunzione del medicinale.

Art. 30.

Nel confermare che le disposizioni del decreto legislativo n. 119/1992 non incidono su quelle concernenti le condizioni di distribuzione al pubblico e l'indicazione del prezzo dei medicinali veterinari, si fa presente che tale indicazione è obbligatoria anche se il prezzo non è più amministrato dal C.I.P. ai sensi della delibera 2 ottobre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1990, n. 238) «Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali» (Provvedimento n. 29/1990).

L'indicazione del prezzo garantisce sul territorio nazionale un riferimento di valore commerciale identico e massimo.

Art. 32, comma 2.

1. La vendita dei prodotti specificati al comma 2 dell'art. 32 da parte dei grossiti e dei fabbricanti autorizzati ai titolari degli impianti indicati dall'art. 34, deve avvenire sotto la responsabilità ed il controllo di un farmacista abilitato all'esercizio della professione che è soggetto agli stessi obblighi cui sono tenuti i farmacisti che operano nelle farmacie.

I grossisti ed i fabbricanti autorizzati di cui sopra sono tenuti pertanto a garantire la presenza del farmacista che deve essere presente nell'orario di apertura per la consegna dei prodotti specificati al comma 2 dell'art. 32; sono altresì tenuti ad informare il servizio veterinario della U.S.L. di competenza degli orari di apertura previsti per la consegna dei prodotti specificati al medesimo comma 2 dell'art. 32.

2. Si richiama il disposto del comma 2 dell'art. 32 in base al quale la vendita in deroga al comma 1, di medicinali veterinari prefabbricati e di premiscele per alimenti medicamentosi da parte di titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti nonché di medicinali veterinari da parte dei grossisti autorizzati al commercio all'ingrosso, può avvenire solamente alle condizioni individuate dal medesimo comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992.

In particolare per quanto riguarda il regime di ricettazione, si sottolinea la necessità che tali vendite avvengano esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile fatti salvi i casi indicati dall'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 119/1992 per i quali è prevista la prescrizione mediante ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

3. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari prefabbricati e di premiscele per alimenti medicamentosi ed i grossisti autorizzati al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari che intendano avvalersi della deroga prevista dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119/1992, nonché i titolari di impianti di allevamento che intendono utilizzare premiscele per alimenti medicamentosi ivi comprese quelle da utilizzare in acqua da bere possono iniziare tale attività dal momento in cui hanno inoltrato le rispettive domande di autorizzazione al Ministero della sanità complete di tutti gli elementi fissati dal decreto legislativo n. 119/1992, dalla circolare n. 7 del 9 marzo 1992 sopra richiamata e dal decreto ministeriale 18 giugno 1992 relativo al modello di ricetta medico-veterinaria, e di un nulla osta provvisorio della competente unità sanitaria locale.

In assenza di tale ultimo requisito l'attività potrà iniziare solo a seguito del completamento dell'iter autorizzativo.

Art. 32, comma 3.

È consentito che un veterinario, a conoscenza di una patologia presso un incubatoio, ricetti i farmaci necessari perché vengano acquistati dall'allevatore al quale saranno inviati i pulcini. Ciò al fine di sottoporre immediatamente gli animali a trattamenti. In questi casi la copia della ricetta destinata alla U.S.L. dove risiede l'allevamento, riporterà la precisazione che gli animali arriveranno nell'allevamento stesso successivamente alla data di compilazione della ricetta.

Articoli 33 e 34

Eventuali rimanenze di medicinali non utilizzati possono essere custodite nel deposito per le scorte (art. 34) e ricaricate dal veterinario sull'apposito registro.

In alternativa l'allevatore può annotare sul suo registro di allevamento (art. 33) il quantitativo non utilizzato con la dicitura «rimanenza». In tal caso i farmaci devono essere conservati in luogo appropriato e qualora vengano successivamente utilizzati devono essere registrati come previsto dal decreto legislativo.

Qualora dovessero scadere, i medicinali devono essere eliminati nei modi consentiti.

TENUTA DEI REGISTRI.

Al fine di consentire, pur nel rispetto della norma, una più agevole tenuta dei registri ed una più semplice registrazione dei dati richiesti anche in attuazione del decreto legislativo n. 118/1992 e del decreto ministeriale 18 giugno 1992, si fa presente quanto segue:

Articoli 3, 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 119 e art. 7 del decreto legislativo n. 118.

I registri previsti dagli articoli 3, 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 119/1992 e dall'art. 7 del decreto legislativo 118/1992, devono essere costituiti da pagine numerate e devono essere vidimati dagli uffici a ciò preposti, secondo modalità di legge.

Il responsabile della tenuta di più registri di cui al comma precedente può utilizzare un unico registro sul quale siano riportate tutte le indicazioni prescritte, fatto salvo quanto specificatamente disposto per lo speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 118/1992.

Art. 32, comma 4.

Si chiarisce che la documentazione di cui all'art. 32, comma 4, può essere costituita dalla copia della ricetta medico-veterinaria, per gli elementi in essa contenuti.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1992.

Modello di ricetta medico-veterinaria.

In riferimento anche al decreto ministeriale relativo alla ricetta veterinaria si precisa che con il termine di «utilizzatore finale» si intendono l'allevatore di cui all'art. 33 ed i titolari di impianti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 119/1992.

Restano in vigore eventuali altri obblighi di ricettazione e di registrazione previsti dalle leggi vigenti per classi particolari di farmaci, come pure modelli speciali di ricetta correlati agli obblighi previsti dalla normativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Per «scorta di medicinali veterinari» si intende un quantitativo idoneo per consentire con tempestività i trattamenti di tipo profilattico e terapeutico.

La consistenza «adeguata» delle scorte di medicinali veterinari è correlata con il numero, le specie e categorie di animali allevati e curati, con le patologie più frequenti e con la possibilità di approvvigionamento dei medicinali stessi.

Il Ministro: DE LORENZO

92A3667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata e Seoul il 10 gennaio 1991.

Il giorno 14 luglio 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Seoul il 10 gennaio 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 febbraio 1992, n. 199, pubblicata nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992.

In conformità dell'art. 29, la convenzione è entrata in vigore il giorno 14 luglio 1992.

92A3669

MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

endocrinologia.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II;
microbiologia generale.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto romano.

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia ed istologia patologica.

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura cristiana antica;
letteratura greca;
lingua e letteratura francese;
storia delle relazioni internazionali.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia e critica del cinema.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:

fondamenti di informatica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

storia delle istituzioni religiose;
lingua e cultura ladina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3691

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione della carabina semiautomatica singola azione «ADLER S.r.l.» mod. AK nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992, n. 559/C-50.2991-C-80 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica singola azione «ADLER S.r.l.» mod. AK (mire regolabili) cal. mm 7,62 x 39 (canna mm 415). L'arma è stata allestita utilizzando componenti di analoghi modelli costruiti da arsenali militari russi, ungheresi e cinesi (Norinco) pertanto sull'arma oltre al marchio di fabbrica, potranno apparire i marchi relativi agli arsenali di cui sopra, nonché la sigla AKM-58-56; in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

92A3697

MINISTERO DEL TESORO

N. 148

Corso dei cambi del 30 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1124 —	1124 —	1125 —	1124 —	1124 —	1124 —	1124,630	1124 —	1124 —	—
E.C.U.	1542,400	1542,400	1542,50	1542,400	1542,400	1542,400	1542,500	1542,400	1542,400	—
Marco tedesco	756,210	756,210	756,60	756,210	756,210	756,210	756,300	756,210	756,210	—
Franco francese	224 —	224 —	224,50	224 —	224 —	224 —	224,090	224 —	224 —	—
Lira sterlina	2152,650	2152,650	2154,50	2152,650	2152,650	2152,650	2153,100	2152,650	2152,650	—
Fiorino olandese	670,620	670,620	670,75	670,620	670,620	670,620	670,540	670,620	670,620	—
Franco belga	36,714	36,714	36,70	36,714	36,714	36,714	36,718	36,714	36,714	—
Peseta spagnola	11,905	11,905	11,88	11,905	11,905	11,905	11,903	11,905	11,905	—
Corona danese	196,690	196,690	196,50	196,690	196,690	196,690	196,700	196,690	196,690	—
Lira irlandese	2016,500	2016,500	2016 —	2016,500	2016,500	2016,500	2017 —	2016,500	2016,500	—
Dracma greca	6,164	6,164	6,15	6,164	6,164	6,164	6,170	6,164	6,164	—
Escudo portoghese	8,908	8,908	8,92	8,908	8,908	8,908	8,912	8,908	8,908	—
Dollaro canadese	947,600	947,600	948,50	947,600	947,600	947,600	947,550	947,600	947,600	—
Yen giapponese	8,798	8,798	8,83	8,798	8,798	8,798	8,796	8,798	8,798	—
Franco svizzero	848,210	848,210	849 —	848,210	848,210	848,210	847,700	848,210	848,210	—
Scellino austriaco	107,445	107,445	107,40	107,445	107,445	107,445	107,429	107,445	107,445	—
Corona norvegese	192,420	192,420	192,50	192,420	192,420	192,420	192,600	192,420	192,420	—
Corona svedese	208,440	208,440	208,50	208,440	208,440	208,440	208,500	208,440	208,440	—
Marco finlandese	276,150	276,150	200,76	276,150	276,150	276,150	276,100	276,150	276,150	—
Dollaro australiano	838,400	838,400	837,50	838,400	838,400	838,400	838,100	838,400	838,400	—

Media dei titoli del 30 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,450
» » » 21- 4-1987/94	86,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	95,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,800
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,500

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,500
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,500
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,625
» » » » 1-11-1987/92	99,425
» » » » 1-12-1987/92	99,450
» » » » 1- 1-1988/93	99,050
» » » » 1- 2-1988/93	99,625
» » » » 1- 3-1988/93	99,025
» » » » 1- 4-1988/93	98,950

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 5-1988/93. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	99,025
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	98,550
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	99,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,025
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	99,600
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	98,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	98,575
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	98,600
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	98,725
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,550
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	98,850
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	98,800
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	97,975
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	98,500
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	98,975
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	97,700
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,475
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	97,125
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	97,500
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	96,625
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	94,350
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	97,050
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	94,100
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	94,300
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	96,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	94,825
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	97,500
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	97,350
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	97,300
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	96,325
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	96,825
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	96,125
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	97,350
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	95,725
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	96,675
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	95,575
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	96,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	94,500
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	96 —
»	»	»	»	1- 1-1991/96. . . .	96,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	95,225
»	»	»	»	1- 2-1991/96. . . .	96,975
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	94,250
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	94,600
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	94,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	95,550
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	96,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	96,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	96,075
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	94,975
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	94,850
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	94,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	93,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	93,725
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	93,575
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	93,925
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	93,425
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	93,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	94,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	95,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	96,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	95,700
»	»	»	»	1- 3-1991/98. . . .	95,325
Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 4-1991/98. . . .	94,900
»	»	»	»	1- 5-1991/98. . . .	94,625
»	»	»	»	1- 6-1991/98. . . .	94,450
»	»	»	»	1- 7-1991/98. . . .	95,225
»	»	»	»	1- 8-1991/98. . . .	95,100
»	»	»	»	1- 9-1991/98. . . .	95,350
»	»	»	»	1-10-1991/98. . . .	95,050
»	»	»	»	1-11-1991/98. . . .	94,800
»	»	»	»	1-12-1991/98. . . .	95,225

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1- 8-1992.	98,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	99,575
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	98,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	97,400
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	96,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	97,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	96,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	97,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,675
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,500
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	95,925
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,775
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	94,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,100
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	93,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	92,825
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	93,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,100
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,900
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	94 —
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	93,875
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	93,450
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	91,600
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	91,075
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	91,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001.	94,300
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001.	92,400
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001.	92,275
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002.	92,125

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50% .	99,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99,250
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,600
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	95,350
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,100
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	97,750
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,050
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	101,450
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	97,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	104,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	101,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,750
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,050
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	104,850
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	104,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	106,950
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	107,450
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	104,400
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00% .	101,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M30072

N. 149

Corso dei cambi del 31 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1118,700	1118,700	1119,40	1118,700	1118,700	1118,700	1119,160	1118,700	1118,700	1118,700
E.C.U.	1541,300	1541,300	1541,50	1541,300	1541,300	1541,300	1541,280	1541,300	1541,300	1541,300
Marco tedesco	756,350	756,350	756,55	756,350	756,350	756,350	756,300	756,350	756,350	756,350
Franco francese	223,890	223,890	224 —	223,890	223,890	223,890	223,900	223,890	223,890	223,890
Lira sterlina	2146,800	2146,800	2144,50	2146,800	2146,800	2146,800	2147,500	2146,800	2146,800	2146,800
Fiorino olandese	670,830	670,830	671,25	670,830	670,830	670,830	670,800	670,830	670,830	670,830
Franco belga	36,723	36,723	36,7250	36,723	36,723	36,723	36,719	36,723	36,723	36,723
Peseta spagnola	11,866	11,866	11,88	11,866	11,866	11,866	11,866	11,866	11,866	11,866
Corona danese	196,620	196,620	196,50	196,620	196,620	196,620	196,620	196,620	196,620	196,620
Lira irlandese	2014,800	2014,800	2015 —	2014,800	2014,800	2014,800	2016 —	2014,800	2014,800	—
Dracma greca	6,157	6,157	6,15	6,157	6,157	6,157	6,150	6,157	6,157	—
Escudo portoghese	8,895	8,895	8,90	8,895	8,895	8,895	8,894	8,895	8,895	8,895
Dollaro canadese	945,500	945,500	946 —	945,500	945,500	945,500	945,850	945,500	945,500	945,500
Yen giapponese	8,772	8,772	8,73	8,772	8,772	8,772	8,777	8,772	8,772	8,772
Franco svizzero	849,800	849,800	848 —	849,800	849,800	849,800	849,760	849,800	849,800	849,800
Scellino austriaco	107,432	107,432	107,40	107,432	107,432	107,432	107,469	107,432	107,432	107,432
Corona norvegese	192,280	192,280	192,50	192,280	192,280	192,280	192,450	192,280	192,280	192,280
Corona svedese	208,240	208,240	208,50	208,240	208,240	208,240	208,300	208,240	208,240	208,240
Marco finlandese	276,200	276,200	276 —	276,200	276,200	276,200	275,500	276,200	276,200	
Dollaro australiano	831,500	831,500	832 —	831,500	831,500	831,500	831,300	831,500	831,500	831,500

Media dei titoli del 31 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,225
» » » 21- 4-1987/94	86,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,250
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,925
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,800
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,425
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,050
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,875
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,675
» » » » 1-11-1987/92	99,525
» » » » 1-12-1987/92	99,500
» » » » 1- 1-1988/93	99,150
» » » » 1- 2-1988/93	99,400
» » » » 1- 3-1988/93	99,150
» » » » 1- 4-1988/93	98,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,050
» » » »	1- 6-1988/93	99,025
» » » »	18- 6-1986/93	98,550
» » » »	1- 7-1988/93	99,350
» » » »	17- 7-1986/93	99,050
» » » »	1- 8-1988/93	99,800
» » » »	19- 8-1986/93	98,450
» » » »	1- 9-1988/93	98,650
» » » »	18- 9-1986/93	98,625
» » » »	1-10-1988/93	98,825
» » » »	20-10-1986/93	98,625
» » » »	1-11-1988/93	98,700
» » » »	18-11-1987/93	98,700
» » » »	19-12-1986/93	98,225
» » » »	1- 1-1989/94	98,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,125
» » » »	1- 3-1989/94	98,500
» » » »	15- 3-1989/94	99 —
» » » »	1- 4-1989/94	99,025
» » » »	1- 9-1989/94	97,575
» » » »	1-10-1987/94	98,650
» » » »	1-11-1989/94	97,025
» » » »	1- 1-1990/95	97,450
» » » »	1- 2-1985/95	96,975
» » » »	1- 3-1985/95	94,575
» » » »	1- 3-1990/95	96,900
» » » »	1- 4-1985/95	94 —
» » » »	1- 5-1985/95	94,325
» » » »	1- 5-1990/95	96,250
» » » »	1- 6-1985/95	94,825
» » » »	1- 7-1985/95	96,475
» » » »	1- 7-1990/95	97,225
» » » »	1- 8-1985/95	97,150
» » » »	1- 9-1985/95	96,275
» » » »	1- 9-1990/95	96,825
» » » »	1-10-1985/95	96,150
» » » »	1-10-1990/95	97,150
» » » »	1-11-1985/95	95,775
» » » »	1-11-1990/95	96,575
» » » »	1-12-1985/95	95,475
» » » »	1-12-1990/95	96,275
» » » »	1- 1-1986/96	94,325
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,025
» » » »	1- 1-1991/96	96,850
» » » »	1- 2-1986/96	95,175
» » » »	1- 2-1991/96	96,975
» » » »	1- 3-1986/96	94,300
» » » »	1- 4-1986/96	94,700
» » » »	1- 5-1986/96	94,625
» » » »	1- 6-1986/96	95,400
» » » »	1- 7-1986/96	96,875
» » » »	1- 8-1986/96	96,475
» » » »	1- 9-1986/96	96,050
» » » »	1-10-1986/96	94,875
» » » »	1-11-1986/96	94,525
» » » »	1-12-1986/96	94,275
» » » »	1- 1-1987/97	93,825
» » » »	1- 2-1987/97	93,775
» » » »	18- 2-1987/97	93,600
» » » »	1- 3-1987/97	93,875
» » » »	1- 4-1987/97	93,325
» » » »	1- 5-1987/97	93,425
» » » »	1- 6-1987/97	94,025
» » » »	1- 7-1987/97	95,175
» » » »	1- 8-1987/97	96,275
» » » »	1- 9-1987/97	95,950
» » » »	1- 3-1991/98	95,275
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	94,550
» » » »	1- 5-1991/98	93,900
» » » »	1- 6-1991/98	95,225
» » » »	1- 7-1991/98	95,075
» » » »	1- 8-1991/98	94,975
» » » »	1- 9-1991/98	95,225
» » » »	1-10-1991/98	94,525
» » » »	1-11-1991/98	94,125
» » » »	1-12-1991/98	94,075
» » » »	1- 1-1992/99	94,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	98,825
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,625
» » »	12,50%	1-10-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,475
» » »	12,50%	1-10-1993	97,200
» » »	12,50%	1-11-1993	97,575
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,225
» » »	12,50%	17-11-1993	97,475
» » »	12,50%	1-12-1993	97,150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,750
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,875
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	96,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	95,900
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	94,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,975
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	93,125
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	91,825
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,025
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,225
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94,200
» » »	12,50%	1-11-1990/97	93,950
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	93,675
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	93,625
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	91,575
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	91,025
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,975
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	93,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,050
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,100
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91,300

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,975
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,975
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	104,200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,850
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	106,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	107,425
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,400
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	101,300

92M31072

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Rieti

Con decreto del 21 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Rieti che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, ad eccezione del fondo per opere di beneficenza e di pubblica utilità e di una quota degli utili dell'esercizio 1991, in una costituenda società denominata "Cassa di risparmio di Rieti S.p.a.";

la costituzione, con atto unilaterale, della società per azioni "Cassa di risparmio di Rieti S.p.a., con un capitale sociale di L. 68.740.500.000, diviso in n. 687.405 azioni ordinarie di L. 100.000 nominali ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Rieti" e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Rieti S.p.a., abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Rieti contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Rieti S.p.a." fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3670

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana

Con decreto del 20 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Istituto federale di credito agrario per la Toscana in una società per azioni, denominata "Istituto nazionale di credito agrario - S.p.a.", in forma abbreviata "Nazionale agrario S.p.a.", il cui capitale sociale, dopo l'aumento gratuito da lire 50 miliardi a lire 85 miliardi a seguito della riclassificazione delle voci costituenti il patrimonio netto iniziale della società per azioni, sarà suddiviso in n. 850.000 azioni nominative ordinarie di L. 100.000 ciascuna e sarà detenuto per l'84,50% dal gruppo creditizio Monte dei Paschi di Siena;

l'adozione da parte dell'Istituto nazionale di credito agrario S.p.a. di un nuovo statuto, nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria.

92A3671

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito toscano

Con decreto del 20 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito toscano che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito toscano - previo aumento di capitale da L. 38.691.200.000 a L. 58.084.700.000, di cui L. 16.680.229.388 mediante trasferimento a capitale dei saldi attivi di rivalutazione e L. 2.712.516.514 mediante assegnazione a capitale di parte degli utili netti dell'esercizio 1991 - in una società per azioni denominata "Mediocredito toscano S.p.a", con capitale sociale di L. 58.084.700.000 suddiviso in n. 580.847 azioni da nominali L. 100.000 cadauna, di proprietà per circa il 74% del gruppo creditizio Monte dei Paschi di Siena;

l'adozione da parte del "Mediocredito toscano S.p.a." di un nuovo statuto, nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria;

la fusione per incorporazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) S.p.a. nel "Mediocredito toscano S.p.a.", ai sensi dell'art. 48 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e della legge n. 287/90.

92A3672

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate al titolare del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari.

Con decreto ministeriale n. 1/5687 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.292.311.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.308.126.720 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A3673

Concessione di proroga della dilazione del versamento delle entrate al titolare del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Asti.

Con decreto ministeriale n. 1/5120 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Asti è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, per l'ammontare di L. 4.597.655.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.598.795.000 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza di proroga.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A3674

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 25 giugno 1992 (Provvedimento n. 9/1992) recante: «Prezzi delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1992).

Nella deliberazione citata in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopramenzionata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 26, seconda colonna, nel dispositivo della deliberazione, alla lettera *A)*, punto 1, dove è scritto: «1) meno *del* 25% dal giorno successivo a quello...», si legga: «1) meno 25% dal giorno successivo a quello...»;

alla pag. 28, al primo rigo della seconda colonna riportante la «Specialità-confezione», dove è scritto: *Epalefen*», si legga: «*Epalfen*»; alla stessa pagina, medesima colonna, la confezione: «*20* conf 20 mg» riferita alla specialità Nicardal è rettificata in: «*30* conf 20 mg»;

alla pag. 29, in corrispondenza della specialità-confezione «Ranvil - R 30 cps 40 mg», nella colonna riportante il vecchio prezzo, in luogo di: «*28.250*», si legga ed intenda: «*29.250*»; nella seconda colonna della stessa pagina, la specialità-confezione: «Ubiten 40 - cpr 10 mg» è rettificata in: «Ubiten - 40 cpr 10 mg».

92A3676

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- ***presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **330.000**
- semestrale . . . . L. **180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **60.000**
- semestrale . . . . L. **42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **185.000**
- semestrale . . . . L. **100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **60.000**
- semestrale . . . . L. **42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **185.000**
- semestrale . . . . L. **100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **635.000**
- semestrale . . . . L. **350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. **1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **295.000**
Abbonamento semestrale	L. **180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189